

Cause di estinzione delle misure cautelari personali

# Perizia medico-legale disposta dal giudice e richiesta di sostituzione della misura cautelare per ragioni di salute

Cassazione penale, sez. I, 2 settembre 2011 (c.c. 14 luglio 2011), n. 33059 - Pres. Chieffi - Rel. Tardio - Ric. U.A.

**In tema di estinzione delle misure cautelari personali, il giudice non può rigettare la richiesta di sostituzione da parte dell'imputato, per ragioni di salute, senza disporre una perizia medico-legale, in quanto la disposizione di cui all'art. 299, secondo periodo, comma 4-ter, c.p.p., prevede espressamente che, quando il giudice non ritenga di accogliere la richiesta di sostituzione sulla base degli atti, basata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-bis, c.p.p. debba disporre con immediatezza gli accertamenti medici sulle condizioni di salute dell'imputato eseguendoli, pur nella speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste per la perizia, ex art. 220 e seguenti c.p.p.**

## ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI

<b>Conformi</b>	Cass., Sez. I, 29 aprile 2010, n. 16547; Cass., Sez. I, 21 luglio 2010, n. 28738; Cass., Sez. V, 11 giugno 2008, n. 23611.
<b>Difformi</b>	Cass., Sez. I, n. 215394 del 1999.

### Motivi della decisione

1. Il ricorso è fondato.

2. In tema di misure coercitive, il giudice, ove non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere basata, ai sensi dell'art. 275 c.p.p., comma 4-bis, sulla prospettazione di condizioni di salute incompatibili con lo stato di detenzione o, comunque, tali da non consentire adeguate cure inframurarie, è tenuto a disporre gli accertamenti medici del caso, nominando un perito, secondo quanto disposto dall'art. 299 c.p.p., comma 4-ter.

Al giudice è, quindi, consentito di delibare sull'ammissibilità della richiesta, per attivare la procedura decisoria, ma solo al fine di verificare che sia stata prospettata una situazione di salute della specie prevista dall'art. 275 c.p.p., comma 4-bis, senza la possibilità di alcuna valutazione di merito; invece, gli è inibito respingere la domanda solo perché, in via preliminare, si prefiguri la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza, non potendo tale apprezzamento che essere successivo all'accertamento peritale, il quale offre il parametro di comparazione (Sez. Un., 17 febbraio 1999, Femia, in *Ced Cass.* n. 212756).

2.1. L'art. 299 c.p.p., comma 4-ter, considera, in particolare, due distinte ipotesi.

La prima, disciplinata dai primi due periodi, coincide, genericamente, con i casi in cui siano necessari, ai fini della decisione, accertamenti sulle condizioni di salute o su altre condizioni o qualità personali dell'imputato. L'altra, più specifica, è disciplinata dagli ultimi due periodi, introdotti dalla l. n. 332 del 1995, e comprende, tra l'altro, il caso in cui il giudice non ritenga di accogliere, sulla base degli atti, una richiesta di revoca o di sostituzione della custodia cautelare in carcere fondata sulla prospettazione di patologie particolarmente gravi, incompatibili con lo stato di detenzione, o comunque tali da non consentire adeguate cure in caso di detenzione in carcere.

Solo nella prima ipotesi, ai sensi del suindicato articolo, gli accertamenti vanno effettuati con procedura priva di formalità e particolarmente celere, mentre nella seconda, il giudice, se non ritiene di accogliere la domanda sulla base degli atti, è tenuto a disporre con immediatezza gli accertamenti medici del caso, da espletarsi a mezzo perizia, con le formalità e le garanzie di legge (tra le altre, da ultimo, Sez. I, 1 luglio 2010, Mule, *Ced Cass.*, n. 248391; Sez. V, 9 luglio 2010, Cali, *ivi*, n. 247889; Sez. I, 14 mar-

zo 2010, Mule, *ivi*, n. 246934; Sez. V, 16 maggio 2008, Mule, *ivi*, n. 240426).

2.2. Alla luce di questi principi, che il Collegio condivide, è viziato per erronea interpretazione e applicazione dell'art. 299 c.p.p., comma 4-ter, seconda parte, in relazione all'art. 275 c.p.p., comma 4-bis, il provvedimento di rigetto della richiesta di sostituzione della misura della custodia cautelare in carcere con quella degli arresti domiciliari, fondata sulla dedotta incompatibilità delle condizioni di salute con lo stato di detenzione e sulla inadeguatezza delle cure attuabili in regime carcerario, laddove tale provvedimento sia adottato - con implicito preliminare apprezzamento della sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza - senza il preventivo svolgimento di una perizia sulle condizioni di salute prospettate, da

eseguire, pur nella speditezza richiesta, con le formalità e le garanzie previste dall'art. 220 c.p.p. e segg.

3. L'ordinanza impugnata deve essere, pertanto, annullata con rinvio degli atti per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

La Cancelleria provvederà all'adempimento di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-bis.

**P.Q.M.**

Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Firenze.

Dispone trasmettersi, a cura della Cancelleria, copia del presente provvedimento al Direttore dell'Istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1-bis.

## Il commento

di Rita Montanile

Con la sentenza in esame, la Corte di cassazione riafferma il principio secondo cui, a fronte di un quadro di patologie sanitarie particolarmente gravi non trattabili adeguatamente in un ordinario regime carcerario, il giudice, a seguito di una richiesta di sostituzione della misura cautelare, se non ritiene di accoglierla sulla base degli atti, deve disporre una perizia medico-legale, al fine di tutelare il diritto alla salute dell'imputato, trattandosi di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito. Il commento, riportati i precedenti giurisprudenziali sul tema, si sofferma poi sui contenuti della pronuncia; inoltre, si evidenzia la considerazione per cui la mancata nomina dell'esperto medico determina una violazione del diritto al contraddittorio, espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito. L'autore, in quest'ottica, ravvisa nella fattispecie un'ipotesi di nullità d'ordine generale ex art. 178 lett. c c.p.p.

### Premessa

Attraverso la sentenza in oggetto, la Cassazione ha annullato con rinvio, per un nuovo esame, l'ordinanza emessa da un tribunale del riesame, nella quale si negava all'imputato la sostituzione della custodia cautelare in carcere con gli arresti domiciliari, come era stata richiesta per la dedotta e comprovata incompatibilità fra le condizioni di salute del procedente e la detenzione *intra* muraria.

Il Tribunale del riesame, nel rigettare l'istanza presentata dall'imputato, adduceva diversi argomenti; in particolare, rilevava che il quadro patologico del soggetto non escludeva la possibilità di effettuare cure e trattamenti sanitari in centri clinici ad alta specializzazione presso la casa circondariale, oppure ricoveri temporanei in strutture ospedaliere esterne, nonostante le condizioni di salute dell'imputato risultassero "abbastanza compromesse", così come documentate da cartelle cliniche allegate agli atti. I giudici del gravame ritenevano quindi superfluo far espletare una perizia medico-legale per accertare le particolari condizioni di salute.

L'imputato ricorreva personalmente per cassazione contro il provvedimento di rigetto, denunciando la violazione degli art. 275, comma 4-bis e 299, comma 4-ter, c.p.p. A tal fine, egli adduceva che, nonostante l'espressa richiesta al giudice procedente ed al tribunale del riesame, non era stato disposto alcun accertamento medico diretto a valutare la compatibilità della detenzione con le sue condizioni di salute fisiche e psichiche. Inoltre - secondo il ricorrente - lo stesso Tribunale non aveva considerato che, all'origine del suo stato depressivo e dei suoi disturbi psicologici, vi erano proprio il confinamento e la permanenza nell'istituto penitenziario, nonché l'oggettiva impossibilità, per il personale medico e sanitario di servizio nella struttura, di apprestare le cure specifiche di cui egli necessitava inderogabilmente.

La Suprema Corte accoglieva il ricorso. Secondo la Cassazione, l'art. 299 comma 4-ter c.p.p. considera due distinte ipotesi: la prima, più generica, è quella in cui, per decidere sulla revoca o sulla sostituzione della misura cautelare, sono necessari accertamenti

circa le condizioni di salute o altre condizioni o qualità personali dell'imputato; il giudice, allora, li dispone d'ufficio, senza formalità e seguendo un procedimento piuttosto celere. La seconda fattispecie, più particolare, considerata a seguito dell'art. 5, comma 3, l. n. 332 del 1995, è formulata in maniera molto più dettagliata: il giudice, se non ritiene di accogliere, sulla base degli atti, la richiesta di revoca o sostituzione basata sulle condizioni di salute dell'imputato - in quanto ritenute incompatibili con lo *status detentionis* o tali da non consentire, nell'ambito del circuito penitenziario, un completo e corretto *iter* diagnostico e terapeutico - deve disporre con immediatezza, e comunque non oltre cinque giorni, gli accertamenti medici del caso, nominando un perito ai sensi degli art. 220 e seguenti. In questa ulteriore eventualità, ferma restando la rapidità degli accertamenti, devono essere assicurate tutte le garanzie che tale attività istruttoria comporta, a cominciare dal conferimento in contraddittorio dell'incarico, con conseguente obbligo di avvisare il difensore della data fissata per l'incombente (1).

## I precedenti giurisprudenziali

Il citato comma 4-ter, secondo periodo, - alla stregua dell'interpretazione datane dalla Cassazione (2) -, non impone la nomina immediata dell'esperto medico in ogni caso, ma solo quando sussista un *fumus boni iuris*; ossia, quando risulti documentata una diagnosi che attesti lo stato di incompatibilità con la detenzione o, comunque, si prospetti una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere (3). Di conseguenza, il giudice può respingere l'istanza senza disporre accertamenti medici, purché dia ragione della scelta operata e della decisione adottata con una motivazione adeguata e coerente (4); sempre che non intenda respingere l'istanza solo perché, in via preliminare, si prefigurano l'esistenza di esigenze cautelari dall'eccezionale rilevanza, in quanto tale valutazione è configurabile solo dopo aver espletato la perizia medico-legale (5).

Per meglio comprendere la portata della disposizione di cui al secondo periodo dell'art. 299 comma 4-ter, è interessante osservare come la stessa Suprema Corte (6) abbia ritenuto inapplicabile tale norma nell'ipotesi in cui la sostituzione sia richiesta dall'imputato esercente la potestà genitoriale nei confronti del figlio minore degli anni tre, la cui madre, per ragioni di salute, si trovi impossibilitata a prestare un'assistenza morale e materiale. La ragione di questa decisione va individuata nella stessa scelta

del legislatore: questi ha imposto l'obbligo di disporre perizia esclusivamente con riferimento alle modalità di accertamento delle condizioni di salute dell'imputato detenuto. Pertanto, la valutazione circa l'effettiva impossibilità di curare la prole da parte del genitore in istato di libertà può essere effettuata dal giudice anche sulla base degli atti, senza il previo necessario esperimento di una perizia medico-legale.

Nel caso in oggetto, il Tribunale del riesame ha ommesso di ordinare l'accertamento peritale sulle condizioni di salute dell'imputato - che si sarebbe dovuta eseguire con le modalità e le garanzie previste dagli art. 220 e seguenti c.p.p. -, a seguito della richiesta di sostituzione avanzata dal precedente, con conseguente illegittimità del provvedimento di rigetto dell'istanza.

## Violazione del principio del contraddittorio

Considerata l'inosservanza della legge processuale da parte del suddetto giudice, può ravvisarsi sicuramente, nella medesima infrazione, una violazione del contraddittorio, espressione del diritto di difesa costituzionalmente garantito: non solo il giudice non ha disposto gli accertamenti medici del caso, - attribuendosi così poteri di scienziato dilettante estranei alla sua funzione giurisdizionale -, ma ha anche privato le parti della facoltà di nominare propri consulenti tecnici e, conseguentemente, di farli intervenire alle operazioni peritali, al fine di poter instaurare un dialogo tecnico con il perito. In quest'ottica, è quindi possibile ravvisare nella fattispecie un'ipotesi di nullità di ordine generale *ex art. 178 lett. c c.p.p.*, data la non effettiva garanzia del diritto al contraddittorio: più precisamente si tratta di una limitazione di molte facoltà in cui si sostanzia la difesa dell'imputato; per esempio, del diritto di essere avvisato dell'imminente svolgimento di attività cui può parte-

### Note:

(1) Cass., sez. I, 21 gennaio 2003, Licciardello, in *Ced Cass.* n. 223137.

(2) Cass., sez. un., 17 febbraio 1999, Fermia, in *Ced Cass.* n. 212756; Cass., sez. I, 14 marzo 2010, G.M., in *Ced Cass.* n. 16547.

(3) Cass., sez. IV, 3 marzo 2006, Cerrito, in *Ced Cass.* n. 233740.

(4) Cass., sez. I, 7 maggio 2004, Izzo, in *Ced Cass.* n. 228997.

(5) Cass., sez. III, 21 gennaio 2003, Licciardello; in *Ced Cass.* n. 223137; Cass., sez. V, 21 novembre 2002, Monnier, in *Ced Cass.* n. 222833.

(6) Cass., sez. I, 16 dicembre 1999, Ielata, in *Ced Cass.* n. 215394.

cipare il suo difensore; come, appunto, l'espletamento di un'indagine medica sulle sue personali condizioni di salute. Il legislatore ha infatti previsto che la violazione delle norme processuali relative ad intervento, assistenza o rappresentanza dell'imputato comporti la nullità, al fine di assicurare una effettiva tutela del diritto di difesa sancito dall'art. 24 Cost.

### **Il diritto alla salute prevale sulle esigenze cautelari**

Inoltre, i giudici del gravame hanno disatteso un altro diritto fondamentale, cioè, quello alla salute, che invece deve prevalere ed essere tutelato, eventualmente, anche a discapito delle esigenze di giustizia e sicurezza; così come risulta dall'art. 32 Cost. e dall'art. 3 Conv. eur. dir. uomo; infatti, - secondo quanto ritenuto dalla Suprema Corte in una recente pronuncia -, nonostante la sussistenza di rilevanti esigenze cautelari a carico dell'imputato, è comunque da valutare la compatibilità o non tra le sue condizioni di salute fisiche e psichiche e lo stato di detenzione (7).

In particolare, l'ordinanza impugnata è viziata dalla violazione di una specifica disposizione di legge; difatti, il dettato dell'art. 299, comma 4-ter, secondo periodo, non consente al giudice di rigettare una richiesta per la revoca o la sostituzione, basata sul quadro clinico dell'imputato, di una misura cautelare, se non previo espletamento di una perizia medico-legale; né lo stesso provvedimento è stato adeguatamente motivato, in quanto il Tribunale non ha effettivamente valutato l'origine dello stato patologico e la sua conseguente complessità; né soprattutto, ha concretamente considerato l'impossibilità di attuare, nell'ambito del circuito penitenziario, un corretto e completo programma diagnostico e terapeutico. Ancora, nel caso di specie, vi sono state da parte del Tribunale, anzitutto, una erronea lettura dell'istanza e una non corretta valutazione relativa alle esigenze dell'imputato; in secondo luogo, un'inesatta interpretazione della normativa codicistica. Infatti, le condizioni di salute dell'imputato, così come risultanti dagli atti, erano particolarmente gravi; tali, quindi, da escludere la possibilità di assicurare un trattamento idoneo ed efficace presso la struttura penitenziaria.

Quanto alla valutazione dello stato morboso e delle cure necessarie, la Cassazione, già in una precedente sentenza (8), aveva precisato che, per stabilire se le condizioni di salute di una persona consentano o

no di effettuare le terapie occorrenti in una situazione di detenzione, occorre fare riferimento allo stato clinico attuale del soggetto interessato, in rapporto alla cura che può e deve essere praticata, anche al fine di prevenire eventuali aggravamenti improvvisi nei centri clinici carcerari; ed aveva inoltre affermato che le terapie necessarie, di cui al comma 4 dell'art. 275 c.p.p., sono quelle originariamente volte non solo alla risoluzione della malattia, ma anche al controllo della stessa, al fine di evitare un peggioramento delle condizioni individuali di salute.

Quanto all'imputato, nel caso in oggetto questa valutazione era effettivamente venuta a mancare.

### **Conclusioni**

L'illegittimità del provvedimento che ha rigettato l'istanza per far sostituire la misura carceraria con quella degli arresti domiciliari discende dalla violazione di specifiche disposizioni legislative (in particolare, dell'art. 299, comma 4-ter, come risulta dalle successive modifiche apportate con l'art. 5, comma 3, l. 8 agosto 1995, n. 332, e con l'art. 4, lett. a, l. 12 luglio 1999, n. 231); nonché dalla mancata valutazione del fatto che il ricorrente, versando in gravi condizioni di salute, era titolare di una aspettativa "qualificata" alla prestazione sanitaria; egli quindi era titolare di un interesse legittimo ad un efficace servizio medico all'interno dell'istituto penitenziario; pertanto, una volta emersa l'inadeguatezza di questa struttura ad apprestare le cure necessarie, egli aveva acquisito il diritto soggettivo alla sostituzione - eventualmente da disporre previo espletamento della perizia medico-legale - della misura cautelare, qualora il giudice non avesse ritenuto di accogliere la richiesta medesima sulla base degli atti.

Infine, con la pronuncia in oggetto, la Cassazione ha affermato che né l'esecuzione della misura cautelare né quella della pena possono incidere negativamente sul diritto alla salute dell'imputato o condannato, trattandosi di un diritto soggettivo costituzionalmente garantito. Del resto, già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 414 del 1991, aveva riconosciuto come valore supremo, contemplato dall'art. 32 Cost., il bene fondamentale della salute. Lo *status*

---

#### **Note:**

(7) Cass., sez. VI, 3 marzo 2011, U.A., in *Ced Cass.* n. 8493.

(8) Cass., sez. II, 23 maggio 1997, Bovacchi, n. 563, in *www.altrodiritto.it*, consultato il 30 novembre 2011.

di detenuto non può e non deve condurre a una minore attenzione verso l'esigenza di tutelare tale diritto, qualora la prevenzione e la cura siano oggettivamente impossibili a causa della detenzione; ed altresì quando il medesimo diritto non possa essere effet-

tivamente garantito all'interno dell'istituto penitenziario, non essendovi possibile attuare un ciclo di terapie ed interventi sanitari in conseguenza delle particolari patologie di cui il soggetto imputato sia affetto.

## LIBRI

COLLANA: **Commentari**

# Codice di procedura penale commentato IV ed.

Con CD-Rom allegato

A cura di Angelo Giarda e Giorgio Spangher

L'Opera fornisce il **commento** degli articoli del **Codice di procedura penale**, delle **Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie**, delle **Disposizioni sul processo penale a carico di minorenni** e sulle **relative norme di coordinamento e transitorie**, del **Giudice penale di pace**, della **Responsabilità degli enti**, del **Mandato d'arresto europeo**, della **Violenza negli stadi**, dell'**Immigrazione clandestina**, delle **Spese di giustizia e di gratuito patrocinio**, del **Procedimento di prevenzione**.

In questa edizione saranno **commentati per la prima volta**:

- il **Trattato di Lisbona**
- la **I. 30 giugno 2009, n. 85** sulla **banca dati del DNA**
- il **d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309** sugli **Stupefacenti**
- la **I. 26 luglio 1975, n. 354** sulle norme dell'**Ordinamento penitenziario** e sull'**esecuzione delle misure privative e limitative della libertà**.
- la **I. 24 marzo 2001, n. 89, c.d. "Legge Pinto"**.

Particolare attenzione è dedicata alla prospettiva europea, con l'inserimento del

testo integrale della **Convenzione europea dei diritti dell'uomo** e la predisposizione di una **nuova sezione di "Giurisprudenza europea"** che contribuirà a dare maggior evidenza a tutte le pronunce della Corte di giustizia delle Comunità europee e della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Il **CD-Rom ALLEGATO** assicura la **completezza dei contenuti dell'opera cartacea** (testo dell'articolo, sommario con *link* ai singoli commenti e bibliografie), e garantisce **piene funzionalità di ricerca** (per articolo e *full text*) rendendo agevole ed immediata la consultazione. In aggiunta, tramite **link ipertestuali**, è possibile consultare le **massime** della giurisprudenza e le **norme** citate nei commenti.

Ipsosa 2010, Euro 330,00

**Per informazioni e acquisti**

- **Servizio Informazioni Commerciali**  
(tel. 02.82476794 – fax 02.82476403)
- **Agente Ipsosa di zona** ([www.ipsosa.it/agenzie](http://www.ipsosa.it/agenzie))
- **<http://ipshop.ipsosa.it>**

